



Avv. Salvatore Federico
NOTAIO

Repertorio n. 2448 Raccolta n. 1261

VERBALE DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di luglio alle ore dieci e ventitre in Roma via Cassiodoro n. 1/a nel mio studio Notarile.

19 luglio 2019

Registrato a Roma 2
UFFICIO DELLE ENTRATE
IL 31/07/2019 N. 22714
SERIE 1T

Avanti a me **Avvocato Salvatore FEDERICO** Notaio in Roma con studio in via Cassiodoro n.1/a, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il signor

dr. Pietro PISANI nato a Casamicciola Terme (NA) il 12 gennaio 1946, domiciliato per la carica in Roma ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale:

a) Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della **FONDAZIONE SINFUB ONLUS** con sede in Roma via Cesare Balbo n. 35, codice fiscale n. 97776490589, di nazionalità italiana, costituita in Italia.

Detto comparente della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo,

premette

- che il codice del Terzo settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105, stabilisce, per gli Enti del Terzo Settore, la data del 30 giugno 2020 quale termine per adeguare lo Statuto dei predetti Enti alle previsioni introdotte dalla nuova normativa;

- che di conseguenza, in data 27 giugno 2019 il Consiglio Direttivo della FONDAZIONE SINFUB ONLUS, ha deliberato di procedere a talune modifiche statutarie

00193 ROMA - VIA CASSIODORO, 1/A - TEL. 06.68.40.95.1 r.a. - FAX 06.68.40.95.32 - e-mail: sfederico@notariato.it

AVV. SALVATORE FEDERICO

recependo, tra l'altro, anche le innovazioni introdotte dal Codice del Terzo Settore

sopra indicato;

tutto ciò premesso

il Comparsente mi richiede di depositare nei miei atti al fine della registrazione e del

rilascio delle copie, i seguenti documenti:

A) Copia autentica della delibera assunta dal Consiglio Direttivo della "FONDAZIONE SINFUB ONLUS" in data 27 giugno 2019 approvante le seguenti modifiche statutarie di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105, come segue:

" Articolo 1 – Denominazione, natura e disciplina

1. Dietro iniziativa dell'Associazione sindacale "SINFUB – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi di Credito Finanza e Assicurazioni", è costituita - in forza delle previsioni di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49, una Fondazione avente la natura di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" denominata Fondazione SINFUB Onlus, di seguito denominata Fondazione.

2. La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato senza scopi di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

3. La Fondazione utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus", nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione al pubblico.

4. La Fondazione è regolata:

a) dalle disposizioni di legge vigenti in materia, con riferimento alla normativa di cui al Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e Decreto legislativo n. 105 del 3 agosto del 2018) e ad eventuali successive modificazioni/in-

tegrazioni;

b) dalle norme di cui al presente Statuto, in armonia con i principi dell'EFC – European Foundation Centre di Bruxelles (Belgio).

5. La Fondazione non può attribuire e distribuire, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, capitali, riserve ai componenti dei propri Organi e ai propri dipendenti.

A far tempo dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117/2017, una volta ottenuta l'iscrizione nel suddetto, la Fondazione Sinfub Onlus farà uso negli atti e nella corrispondenza degli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 3 – Finalità

In riferimento agli ambiti di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017, la **Fondazione Sinfub Onlus** esercita in via esclusiva o principale le attività in appresso indicate.

1. Con l'obiettivo di contribuire a creare una "Comunità" basata sul rispetto sostanziale dei valori della libertà, della fratellanza, dell'uguaglianza, dei principi del pluralismo, della giustizia sociale e dei diritti umani, la Fondazione, direttamente o indirettamente, anche mediante la semplice beneficenza persegue esclusivamente finalità di utilità pubblica e di solidarietà sociale mediante lo svolgimento delle attività in uno o più dei settori indicati nell'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, i quali si intendono come integralmente qui trascritti.

2. Conformemente alle previsioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni, si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della forma-



zione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili, sono dirette ad assicurare benefici a: persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b: componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

Relativamente alla nozione di persone svantaggiate e alla valutazione della condizione di svantaggio, si fa riferimento esplicito alla circolare ministeriale n. 168/E del 26 giugno 1998 emanata dal Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate, che si intende come integralmente qui trascritta.

3. Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Dlgs. n. 460/1997 e successive modificazioni, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociali le attività statutarie svolte nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico di cui alla L. n. 1089/1939 (ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409), della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del Dlgs n. 22 /1997, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi della L. n. 400/1988), nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

Relativamente alle attività di cui al sopra citato art. 10, c. 4 del D. Lgs. n. 460/1997 si fa riferimento esplicito alla circolare ministeriale n. 168/E del 26 giugno 1998 emanata dal Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate, che si intende come integralmente qui trascritta.

La Fondazione mira, in particolare, direttamente od anche indirettamente, a finan-

ziare esclusivamente progetti di solidarietà sociale e, a tal fine, tende a:

- promuovere azioni di aiuto umanitario a collettività disagiate;
- promuovere azioni di sviluppo economico e sociale;
- promuovere il tessuto sociale e culturale del mondo del lavoro;
- difendere i diritti umani e civili, nonché i principi di dignità del lavoro e della sua tutela;
- diffondere i principi dell'economia sociale di mercato e i valori etici da applicarsi nelle attività economiche e finanziarie, con particolare riferimento al "micro-credito";
- svolgere e/o sostenere attività di carattere culturale, di istruzione, di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

4. E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate alla lettera a) art. 10 D lgs. n..460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

5. La Fondazione indirizza la propria attività secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dalla legge.

6. La Fondazione svolge la propria attività nel territorio nazionale e in campo internazionale, purché in coerenza con le proprie finalità istituzionali.

Articolo 8 – Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo
- il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

2. I componenti degli Organi della Fondazione sono quelli espressamente indicati nell'atto costitutivo dal soggetto fondatore SINFUB e successivamente nominati ai

sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Requisito essenziale per ciascun componente degli organi della Fondazione è quello della iscrizione, in regola con il pagamento delle quote associative, all'associazione sindacale SINFUB.

4. La perdita della qualifica di iscritto all'associazione SINFUB comporta automaticamente la decadenza da ogni carica ricoperta nella FONDAZIONE SINFUB ONLUS.

5. I Componenti degli Organi della **Fondazione Sinfub Onlus** sono tenuti a sostenere personalmente le attività della Fondazione stessa in tema di campagna 5x1000, mediante la relativa sottoscrizione, nell'apposito riquadro dedicato alle ONLUS, della modulistica concernente la dichiarazione annuale dei redditi, indicando il codice fiscale 97776490589.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo della Fondazione.

2. Il Consiglio Direttivo, di norma, resta in carica cinque anni, compreso quello di insediamento e, comunque, fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio.

3. Alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo uscente procede alla nomina dei suoi membri, individuandoli nell'ambito degli iscritti all'associazione SINFUB, dietro proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità indicate nell'art. 10.

4. I componenti uscenti del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Fondazione.

6. Il Presidente della Fondazione fissa la riunione di insediamento del Consiglio Di-

rettivo di nuova nomina in una data non posteriore di trenta giorni alla scadenza del Consiglio Direttivo uscente.

7. Non possono fare parte del Consiglio Direttivo della Fondazione coloro che:

- a. ricoprono un incarico di Amministratore negli Enti Pubblici territoriali e nazionali ovvero nella Pubblica Amministrazione;
- b. si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

8. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di dieci ad un massimo di quaranta componenti.


9. Il componente del Consiglio Direttivo, impossibilitato a partecipare alle riunioni, può delegare un altro componente del Consiglio stesso. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.

10. Qualora nel corso del mandato, il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, dovessero dimettersi dalla carica, gli stessi entrano a fare parte di diritto del Consiglio Direttivo fino alla scadenza del mandato stesso.

11. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, possono essere nominati membri consultivi del Consiglio Direttivo, con delibera assunta a maggioranza semplice, altri soggetti, persone fisiche e giuridiche, che si siano particolarmente distinti per il contributo dato alla realizzazione degli scopi sociali, nonché le persone fisiche e giuridiche che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione.

12. Nell'ambito del Consiglio Direttivo, così come degli altri Organi della Fondazione sarà sempre garantita la più ampia partecipazione democratica alla vita associativa della Fondazione stessa, nel rispetto della normativa statutaria e della legislazione protempore vigente.

Articolo 10 – Competenze del Consiglio Direttivo



1. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:

a. approva le modifiche dello Statuto;

b. approva il documento previsionale quinquennale e definisce gli obiettivi strategici della Fondazione;

c. approva la relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, comprendente sia il bilancio consuntivo al 31 dicembre di ogni anno, sia il bilancio preventivo dell'anno successivo;

d. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

e. elegge il Presidente della Fondazione e, su proposta di quest'ultimo, il Vice Presidente;

f. elegge, su proposta del Presidente, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di tre, con un'unica votazione sull'intera lista di candidati;

g. nomina i componenti del Collegio Sindacale;

h. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'esercizio, anche in via indiretta, di attività d'impresa strumentale per il raggiungimento delle finalità istituzionali ovvero l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in società esercenti le predette attività strumentali;

i. definisce gli indirizzi e le direttive generali in associazioni ed enti partecipati, non esercenti imprese strumentali per lucro;

j. delibera sulle proposte del Consiglio di Amministrazione circa l'eventuale inosservanza delle norme statutarie.

2. Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza assoluta dei componenti presenti, salvo diversa espressa indicazione.

3. Per la elezione dei componenti degli Organi Nazionali, i nominativi dei candidati,

su proposta del Consiglio di Amministrazione, saranno elencati in un'unica lista, sulla quale avverranno le votazioni a mezzo di scheda unica. La scheda, preparata dal Segretario verbalizzante i lavori del Consiglio Direttivo, sarà consegnata a ciascun componente all'atto della votazione.

Il voto di preferenza sarà espresso mediante un segno di croce apposto a fianco del nome del candidato prescelto.

Per le predette elezioni possono essere espresse preferenze per un numero di candidati non superiore al numero dei due terzi degli eligendi. Le frazioni sono calcolate per eccesso. Se vengono espresse preferenze in numero superiore a quello consentito, la scheda si annulla.

Ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione può essere presentata una lista unica recante la sottoscrizione di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, da sottoporre ad approvazione con voto palese (alzata di mano o appello nominale).

Articolo 11 – Funzionamento e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza, si applicano le previsioni di cui al successivo art. 12.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, sono inviati con strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il preavviso è di almeno due giorni.

4. I componenti del Consiglio Direttivo, una volta ricevuto l'avviso di convocazione, devono comunicare, per iscritto, anche in via telematica, al Presidente del Consiglio di Amministrazione la propria partecipazione, personale o per delega ovvero la

propria assenza. Il componente del Consiglio Direttivo che – senza aver conferito la delega di cui sopra – si renda assente a due riunioni anche non consecutive nell'ambito dello stesso mandato, decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo.

6. Alle riunioni del Consiglio direttivo assistono anche i componenti del Collegio Sindacale.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi partecipano, personalmente o per delega, almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti aventi diritto al voto.

9. Le votazioni di nomina dei membri degli Organi della Fondazione avvengono sempre a scrutinio palese.

10. I verbali delle riunioni sono predisposti dal Direttore della Fondazione, ovvero, in mancanza, da un Componente con funzioni di segretario. I verbali sono firmati dal Presidente nonché dal segretario verbalizzante e vengono conservati in un apposito libro, dalle pagine numerate.

Articolo 20 – Scioglimento della Fondazione

A seguito dello scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, in linea con le previsioni di cui al Decreto legislativo n. 117/2017 (ed eventuali successive modifiche od integrazioni) ad altro Ente del Terzo Settore avente finalità analoghe ovvero di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge."

B) statuto aggiornato a seguito delle modifiche che precedono.

Aderendo io Notaio alla fattami richiesta ritiro gli indicati documenti che, sottoscritti dal Comparente e da me Notaio, omessane lettura per dispensa fattamene dal Comparente, in originale al presente atto si allegano sotto le lettere "A" e "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al Comparente il quale a mia domanda lo dichiara interamente conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dieci e trentasette minuti.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia su tre fogli per dieci pagine intere e parte della presente undicesima pagina fin qui.

F.TO PISANI PIETRO

F.TO SALVATORE FEDERICO NOTAIO

IO AVV.TO SALVATORE FEDERICO NOTAIO IN ROMA CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA CHE SI RILASCIA SU N. Dieci FOGLI E' CONFORME ALL'ORIGINALE ATTO AI MIEI ROGITI MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME.

ROMA - 3 AGO 2019

